

N. 12117 /04 R.G. notizie di reato  
N. 02830 /05 R. G. dibattimento  
N. Reg. Esecuzioni  
N. Campione Penale

Sentenza N. D-203  
del 23/01/2006

**SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI GENOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nel procedimento penale CONTRO:

██████████ nata a Genova l'██████████ elettivamente  
domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia avv. ██████████  
██████████

**LIBERA PRESENTE**

**IMPUTATA**

del reato di cui all'art. 171 bis comma 1 della legge 22/04/1941 n. 633 perché, nella  
qualità di legale rappresentante della ██████████ - Genova, ██████████  
██████████ deteneva a scopo commerciale/imprenditoriale i programmi per  
elaboratore, di seguito meglio indicati, contenuti in supporti non contrassegnati  
dalla SIAE:

- 1) Adobe Photoshop 6.0 (una copia)
- 2) Corel Draw 9.0 (una copia)
- 3) Macromedia Flash 4.0 (una copia)
- 4) Microsoft Office 97 (una copia)
- 5) Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (due installazioni)
- 6) Microsoft Project 98 (una copia)

Accertato a Genova l'08.07.2002.

**CONCLUSIONI**

**IL P.M.:**

chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste

**IL DIFENSORE:**

chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituzione reato

Depositata in Cancelleria

oggi 30 GEN. 2006

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE 03

Giovanna Serra  
Notificato estratto  
contumacia addi

IL CANCELLIERE

Il

fatta scheda

IL CANCELLIERE

Passata in giudicato

addi

IL CANCELLIERE



## Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con decreto di citazione regolarmente notificato [redacted] era citata in giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza del 5/7/2005 fissata per il dibattimento l'imputata non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento e veniva dichiarata contumace; la stessa era invece presente alla successiva udienza del 23/1/2006 nella quale, dopo la revoca della contumacia, venivano ammesse le prove documentali e orali richieste ed erano sentiti, in qualità di testimoni, il M.llo Cecon Silvio (militare della G.di F.) ed il signor Balzarini Giorgio (dipendente S.I.A.E.); si procedeva infine all'esame dell'imputata.

La difesa produceva, già dall'udienza del luglio 2005, i compact disc, contenuti negli imballi originali e contenenti i software a suo tempo installati nei computer della [redacted] (nel prosieguo anche semplicemente "Bit").

Dalle testimonianze assunte nonché dai documenti depositati è emerso che in data 24 luglio 2002 alcuni militari della G. di F. unitamente ad un ausiliario esperto in materia di computer si recarono presso la sede della [redacted] in Genova, [redacted]. In tale occasione - pur non essendo stato rinvenuto alcun programma per elaboratori illecitamente riprodotto o contraffatto - venne riscontrata l'avvenuta installazione, nel disco fisso dei computer della società, di numero sei software ritenuti illecitamente riprodotti o comunque non legittimamente posseduti. Non è stata compiuta dai verbalizzanti alcuna ulteriore indagine in merito alla data di installazione dei software ovvero in merito alla numerazione del programma installato.

Alla titolare della società Bit è stato dunque contestato il reato previsto e punito dall'articolo 171 - bis comma 1 della legge 18.9.2000 n.248 che punisce "*chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaborare o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori*" ma solamente nella parte in cui detto articolo prevede la detenzione a scopo commerciale imprenditoriale.

Deve dunque essere in primo luogo osservato che la condotta ascritta alla prevenuta nel capo di imputazione non può riguardare la abusiva duplicazione, ma unicamente la contestata detenzione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. La prevenuta può essere giudicata unicamente per tale condotta e non anche per la, seppur supposta, duplicazione di software.

Per una corretta ricostruzione e per un conseguente esaustivo inquadramento della vicenda, deve inoltre essere rilevato che la prevenuta ha prodotto durante il giudizio gli originali dei programmi per elaboratore, non presenti presso la sede della società al momento dell'accesso della Guardia di Finanza. Del resto la stessa aveva sempre sostenuto di avere acquistato legittimamente i programmi e si era riservata già in sede di accesso (come affermato dallo stesso teste Cecon) di produrre i programmi per elaboratore.

Pertanto, dal momento che non è emersa alcuna prova che i programmi in oggi depositati siano diversi da quelli installati nei computer della Bit (né che la [redacted] abbia provveduto ad acquistare detti programmi in un momento successivo rispetto all'accesso della G.di F.), deve ritenersi che la prevenuta fosse pienamente legittimata ad installare detti software. Tale convinzione risulta rafforzata dal fatto che nella sede della società non è stato rinvenuto alcun programma illecitamente duplicato o riprodotto.

Rimane dunque da valutare se la [redacted] - nella sua qualità di acquirente dei software e legale rappresentante della Bit - fosse legittimata ad installare detti programmi in uno solo dei propri computer (come sostenuto dal teste Balzarini, funzionario SIAE) ovvero in tutti i programmi della società da lei rappresentata.

In altre parole, ferma restando la legittimità della installazione di un software nel computer personale dell'acquirente ed eventualmente anche in ulteriori elaboratori utilizzati dallo stesso per fini personali o privati (ad esempio l'installazione di "office" non solo nel computer dell'ufficio ma

anche in quello di casa), si dubita della legittimità dell'operato del professionista che installi un software qualunque presso tutti i computer del proprio ufficio, pur avendone acquistata una sola copia.

Dalla semplice lettura della disposizione *ut supra* citata emerge che la fattispecie incriminatrice riguarda unicamente colui che, per trarne profitto, detiene programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE a scopo commerciale o imprenditoriale. Deve dunque essere chiarito in cosa consista il suddetto scopo; in assenza di tale fine deve infatti escludersi la sussistenza del fatto previsto dalla legge come reato.

All'uppo soccorrono le disposizioni della stessa legge 248/2000, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 171 - *ter*, il quale prevede che lo scopo commerciale od imprenditoriale è proprio di coloro i quali commettono il fatto "esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore".

Solo ed esclusivamente per tali soggetti è reato detenere software non contrassegnati dalla SIAE. Il precetto normativo non si rivolge invece a quei soggetti che svolgono una libera professione e che utilizzano i software nel proprio ufficio, non già per la rivendita o commercializzazione dei programmi stessi, ma unicamente per svolgere la propria, diversa attività.

Per tali soggetti l'utilizzazione del programma è dunque un mero strumento per lo svolgimento dell'attività professionale; non essendo il fine di detta attività, la detenzione del software da parte di un professionista non rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 171 *bis* bensì in quella del successivo articolo 174 *ter* che prevede una sanzione amministrativa proprio per colui che detiene, per scopo diverso da quello imprenditoriale e commerciale, un programma per elaboratori non contrassegnato.

In altri termini la tutela penale del bene "software" non può spingersi fino ad impedire all'acquirente di un programma per elaboratori - sempre che lo stesso sia regolarmente contrassegnato - la sua utilizzazione al fine di svolgere la propria attività professionale.

Del resto l'acquirente di un software può comunque rivendere il bene, regalarlo, farne una copia per suo uso, utilizzarlo come meglio crede - nel rispetto della normativa del diritto di autore - ed, in una parola, goderne pienamente proprio in quanto proprietario. Certamente non contravviene ad alcuna normativa il libero professionista (architetto, avvocato, commercialista od altro) che acquisti un software e lo installi nei computer del proprio studio professionale al fine di trarre dal programma i benefici per i quali lo ha acquistato!

Concludendo, ad oggi nessuna norma penale punisce il professionista che, avendo acquistato un programma per elaboratori regolarmente contrassegnato dalla SIAE, utilizzi il software per il proprio lavoro; da ciò discende pianamente che la [redacted] non ha commesso alcun fatto penalmente rilevante.

PQM

visto l'art. 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Genova, 23/1/2006.

Minuta redatta dall'Uditore Giudiziario in tirocinio, dott. Riccardo Cruciani.



IL GIUDICE  
Dr. Giuseppe D'AMINO